

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2016

Alle persone assicurate nel piano complementare II si applicano:

- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2016;
- il corrispondente piano di base della Cassa pensioni Posta;
- il piano complementare II della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2016.

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Berna 22
Telefono 058 338 56 66
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Assicurazione	3
Art. 3	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 4	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 6	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 7	Prestazioni nel piano complementare II	5
Art. 8	Rapporto con il piano di base	5
Art. 9	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 10	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
Art. 11	Coordinamento delle prestazioni di previdenza	5
4	Riscatto	
Art. 12	Riscatto con prestazione d'entrata	6
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	6
Art. 14	Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato	7
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 15	Importi limite	8
Art. 16	Interessi	8
Art. 17	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	8
Art. 18	Tasse	8
6	Entrata in vigore	
Art. 19	Entrata in vigore	9

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

-
- Art. 1 **Inizio dell'assicurazione di vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**
L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.
-
- Art. 2 **Assicurazione**
Se la persona assicurata non è più soggetta all'obbligo d'assicurazione per mancato raggiungimento della soglia d'entrata, il capitale di risparmio è mantenuto senza regime contributivo.
-
- Art. 3 **Componenti variabili del salario da assicurare (art. 14 cpv. 2 regolamento di previdenza)**
- ¹ Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.
- ² Sono componenti salariali variabili da assicurare:
- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
 - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
 - il servizio di picchetto; e
 - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
 - indennità speciali,
 - indennità per sostituzione del capogruppo, e
 - indennità di turno; e
 - c. i seguenti contributi versati annualmente:
 - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
 - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
 - parti individuali relative alle prestazioni; nonché
 - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.
- ³ Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

2 Finanziamento

Art. 4 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato		
	Dipendente		Datore di lavoro
	Minus	Standard	
22 – 34	4.000	7.000	7.000%
35 – 44	5.625	8.625	8.625%
45 – 54	8.750	11.750	11.750%
55 – 65	9.250	12.250	12.250%

Il piano complementare II offre 2 piani di risparmio: standard e minus (vedi art. 5 regolamento di previdenza). Il piano di risparmio scelto per l'assicurazione nel piano di base è valido anche per il piano di previdenza complementare ed è vincolante per la persona assicurata.

Art. 5 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.50	1.00
22 – 65	1.00	1.00	2.00

Art. 6 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi amministrativi. Questi ultimi vengono riscossi solo una volta per ogni persona assicurata.

3 Prestazioni

Art. 7 Prestazioni nel piano complementare II

Nel piano complementare II sono assicurate esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
 - b. capitali di vecchiaia;
 - c. rendite d'invalidità;
 - d. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata dopo l'età ordinaria di pensionamento;
 - e. capitale garantito in caso di decesso prima dell'età ordinaria di pensionamento;
 - f. prestazioni d'uscita;
 - g. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a;
 - h. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.
-

Art. 8 Rapporto con il piano di base

Per le prestazioni di cui all'articolo 7 lettere g e h è utilizzato dapprima il capitale di risparmio secondo il presente piano di previdenza complementare.

Art. 9 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)

In caso di decesso della persona assicurata dopo l'età ordinaria di pensionamento, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta al 70% della rendita di vecchiaia in corso.

Art. 10 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)

Il capitale garantito in caso di decesso nel piano di previdenza complementare prima dell'età ordinaria di pensionamento corrisponde al salario assicurato nel piano di previdenza complementare moltiplicato per 7, ma almeno al capitale di risparmio accumulato al momento del decesso e all'eventuale capitale di risparmio complementare. Dal capitale garantito in caso di decesso vengono dedotti i prelievi anticipati e i versamenti effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e a seguito di un divorzio.

Art. 11 Coordinamento delle prestazioni di previdenza

Se vi è concorso fra le prestazioni previste nel presente regolamento e prestazioni del piano di previdenza di base o prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali, è applicabile l'art. 66 cpv. 2 LPG. L'obbligo di versare prestazioni anticipate è retto dagli art. 70 e 71 LPG. In caso di obbligo di versare prestazioni anticipate, tutte le prestazioni della Cassa pensioni Posta secondo gli piani di base e complementare sono limitate alle prestazioni minime secondo la LPP.

4 Riscatto

Art. 12 Riscatto con prestazione d'entrata (art. 24 regolamento di previdenza)

La prestazione d'entrata è accreditata al capitale di risparmio del piano di base e del piano complementare proporzionalmente al salario da assicurare al momento dell'entrata.

Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	14	438	45
24	28	471	46
25	43	503	47
26	58	537	48
27	73	571	49
28	88	606	50
29	104	641	51
30	120	678	52
31	136	714	53
32	153	752	54
33	170	791	55
34	188	831	56
35	205	872	57
36	227	913	58
37	248	956	59
38	270	999	60
39	293	1044	61
40	316	1089	62
41	340	1135	63
42	364	1182	64
43	388	1230	65
44	413		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio disponibile	CHF 120 000
– importo massimo (678%*40 000)	CHF 271 200
– riscatto possibile (271 200–120 000)	CHF 151 200

Art. 14 Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato														
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato														
	continuazione														
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58
26	5	11	17	23	30	37	44	46	39	82	125	171	219	271	325
27	7	14	21	29	38	46	56	47	41	86	132	180	230	286	342
28	8	17	26	36	45	56	68	48	43	91	138	189	242	300	360
29	10	20	31	42	54	66	80	49	45	95	145	199	254	315	378
30	11	23	35	48	62	77	92	50	47	100	152	208	266	330	396
31	13	26	40	55	70	87	104	51	50	104	159	218	279	346	414
32	14	29	45	62	79	98	117	52	52	109	167	228	292	361	433
33	16	33	50	69	88	109	130	53	54	114	174	238	305	378	453
34	17	36	55	76	97	120	144	54	57	119	182	249	318	394	472
35	19	40	60	83	106	131	157	55	59	124	189	259	331	411	492
36	21	43	66	90	115	143	171	56	62	129	197	270	345	428	513
37	22	47	71	97	125	154	185	57	64	134	205	281	359	445	534
38	24	50	77	105	134	166	199	58	67	140	214	292	373	463	555
39	26	54	82	113	144	179	214	59	69	145	222	303	388	481	
40	27	58	88	121	154	191	229	60	72	151	230	315	403		
41	29	61	94	129	164	204	244	61	75	156	239	327			
42	31	65	100	137	175	217	260	62	77	162	248				
43	33	69	106	145	186	230	276	63	80	168					
44	35	73	112	154	196	243	292	64	83						
45	37	78	119	162	208	257	308								

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio accumulato	CHF 20 000
– importo massimo (167%*40 000)	CHF 66 800
– riscatto possibile (66 800–20 000)	CHF 46 800

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 15 Importi limite

Vedi allegato a parte.

Art. 16 Interessi

Vedi allegato a parte.

Art. 17 Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia

Età di pensionamento	Aliquota di conversione (uomini/donne)
58	4.48
59	4.58
60	4.69
61	4.80
62	4.92
63	5.05
64	5.20
65	5.35
66	5.50
67	5.67

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 18 Tasse

a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: CHF 300.-;

b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: CHF 150.-.

Gli emolumenti sono riscossi una sola volta per domanda.

6 Entrata in vigore

Art. 19 Entrata in vigore

Il piano complementare II della Cassa pensioni Posta valido dal 1° agosto 2013 è sostituito dal presente piano complementare II, che entra in vigore il 1° gennaio 2016.

